

Regolamento di disciplina Scuola Secondaria di 1° Grado

La nostra scuola, quale comunità educante, sensibilizza gli alunni a comportamenti corretti, responsabili e rispettosi delle regole comportamentali indicate loro il primo giorno di scuola e stabilite nella parte del Regolamento d'Istituto che riguarda I Doveri Comportamentali tra l'altro affissa all'interno di ogni aula.

Il D.P.R. 24 Giugno 1998 – n. 249 e le successive modifiche del DPR 235 del 21/11/2007 noto anche come **Statuto degli studenti e delle studentesse**, ha inteso avviare un percorso comunicativo di formazione ed educazione che conduce gli alunni ad esercitare i propri diritti e doveri con l'assunzione di responsabilità e "cittadinanza".

In applicazione del comma 2 dell'art.4 dello Statuto che recita: *"I provvedimenti di disciplina adottati nei confronti degli alunni hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica."*, la scuola, che opera per il rispetto dei fondamentali diritti citati all'art. 2, rilevati i doveri e le regole comportamentali, in presenza di scorrettezze, applica ed eroga sanzioni disciplinari con la primaria finalità di rafforzare il senso di responsabilità e di collaborazione secondo un'azione educativa di recupero di un corretto rapporto dell'alunno con la comunità scolastica.

L'esplicitazione dei principi a cui la scuola ispira le proprie scelte, sta a indicare come questi si traducano in azioni educative e didattiche o comunque incidano sull'organizzazione del servizio scolastico. Infatti tenendo conto dello specifico contesto in cui la scuola opera, i principi possono avere implicazioni particolari.

La condivisione e l'assunzione dei principi, non possono essere atti puramente formali, ma devono essere seguite da iniziative sul piano educativo e didattico.

L'obbligo di risarcimento del danno procurato alla scuola con la conseguente richiesta di possibile sanzione disciplinare e/o con la "riparazione" mediante attività utili alla comunità educante, pone l'alunno, autore delle scorrettezze, sul piano dell'accettazione delle regole che la scuola ha predisposto. L'alunno, quindi, non può più esimersi dalle responsabilità verso cui è chiamato a rispondere personalmente, anche attraverso il ruolo dei genitori.

È pur vero che la scuola ha il preciso obbligo di prevenire i comportamenti scorretti dell'alunno attraverso un'attenta programmazione educativa, ma è anche vero che molto spesso, purtroppo, egli si sente portato al disconoscimento delle sue responsabilità, proprio perché, la mancanza di criteri e modelli di condotta da parte delle persone che gli si muovono intorno non lo stimola ad un atteggiamento di impegno autentico. Le azioni di rivolta, dalla disobbedienza alla eccessiva libertà sono spesso conseguenza del desiderio di atti non controllati ma che lasciano sicuramente, nel suo campo esperienziale, una traccia netta alla quale bisogna dare un giusto senso e un attento significato.

Non sorvolare, non passarci sopra, vuol dire questa volta renderlo possibilmente capace di assumersi delle responsabilità, realizzare la sua indipendenza personale, prevenendo uno sviluppo indesiderabile.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 - Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

Art. 3 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola e partecipare ad ogni attività con un abbigliamento sobrio e rispettoso della propria e altrui dignità oltre che adeguato alla vita scolastica.
8. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.

Art. 4 – Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come **mancanze lievi**:
 - a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
 - b) non giustificare le assenze;
 - c) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
 - d) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.);
 - e) non presentarsi con un abbigliamento sobrio e rispettoso della propria e altrui dignità oltre che adeguato alla vita scolastica.
2. Si configurano come **mancanze gravi**:
 - a) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;
 - b) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
 - c) frequentare irregolarmente le lezioni;
 - d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
 - e) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
 - f) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione;
 - g) reiterare un comportamento scorretto di cui alle mancanze lievi.
3. Si configurano come **mancanze gravissime**:
 - a) insultare, minacciare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o che le offese si configurino come razziste;

- b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- c) compiere atti di vandalismo su cose;
- d) compiere atti di violenza su persone;
- e) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);
- f) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- g) fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
- h) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.

Art. 5 Procedure per l'applicazione delle sanzioni

Per l'applicazione delle sanzioni si rispettano le seguenti procedure:

1. Ammonimento verbale (o richiamo)

E' inflitto dall'insegnante in occasione del verificarsi del comportamento scorretto con annotazione sul registro personale dell'insegnante.

2. Ammonimento scritto (o nota)

- a. sul libretto
- b. sul registro di classe

E' inflitto dall'insegnante che ha rilevato la mancanza; l'ammonimento sul registro di classe va controfirmato dal dirigente scolastico o docente collaboratore del dirigente scolastico.

3. Avviso scritto ai genitori ed eventuale loro convocazione

E' proposto dall'insegnante coordinatore di classe al dirigente scolastico dopo reiterazioni di mancanze e consiste nella comunicazione alla famiglia della situazione disciplinare con invito alla collaborazione educativa; la proposta può contenere la convocazione di colloquio con lo stesso insegnante o con il dirigente scolastico.

4. Allontanamento (o sospensione) dalla classe con obbligo di permanenza a scuola.

Tale sanzione può prevedere l'allontanamento dalla classe fino ad un massimo di due giorni o da attività pomeridiane per un massimo di durata di due mesi, l'esclusione da attività integrative (gite, manifestazioni sportive, ...)

La sanzione è proposta in forma scritta al Dirigente Scolastico dall'insegnante che ha rilevato l'infrazione o che per primo ne è venuto a conoscenza, dopo aver accertato accuratamente lo svolgimento dei fatti (e cioè dopo aver ascoltato l'alunno indiziato dell'infrazione e altri testimoni).

Il Dirigente Scolastico sentito il coordinatore di classe procede alla irrogazione della sanzione.

L'alunno in tal caso è impegnato in attività di studio con compiti ed attività predisposti dai docenti di classe.

L'atto formale di irrogazione contenente l'infrazione e la sanzione sarà comunicato con anticipo di 5 giorni alla famiglia rispetto all'applicazione della sanzione.

La sanzione diventa immediatamente esecutiva in casi eccezionali; in tal caso la famiglia potrà essere informata con convocazione o, nell'impossibilità, con mezzo telefonico.

5. Sospensione dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni.

E' irrogata con decreto dal Dirigente Scolastico a conclusione delle seguenti procedure.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti di rilevante gravità passibili di sospensione ne dà immediata comunicazione per iscritto al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico conduce in tempi brevi una istruttoria intesa ad accertare i fatti, ascoltando in ogni caso l'alunno o gli alunni incolpati, privatamente od anche in contraddittorio tra loro e con eventuali testimoni.

L'istruttoria viene conclusa a seconda degli elementi accertati con: l'archiviazione del caso, l'irrogazione di una sanzione di propria competenza, ovvero con il deferimento del caso al consiglio di classe con la proposta di sospensione dalla scuola e contestuale comunicazione alla famiglia.

Quando il fatto è stato commesso in concorso tra alunni appartenenti a più classi, i consigli di classe competenti procedono unificati.

Il Consiglio di classe, nella sola componente docenti, è convocato entro 5 giorni per esaminare i fatti e le giustificazioni dello studente e deliberare la sanzione.

La delibera dovrà contenere in sintesi lo svolgimento dei fatti, le infrazioni rilevate, la sanzione applicata, l'indicazione di un docente "mediatore" incaricato di curare la comunicazione con la famiglia, l'organizzazione delle attività scolastiche, da svolgere nel periodo di sospensione.

Nei casi di comportamenti gravi e socialmente pericolosi la sanzione è immediatamente applicata con convocazione immediata dei genitori.

Negli altri casi la sanzione diventa operativa dopo 10 giorni in assenza di ricorso da parte della famiglia al Comitato di Garanzia.

6. *Sospensione dalla scuola per più di 15 giorni, esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all'Esame di Stato.*

Tali sanzioni sono applicabili nei casi di commissione di reati o comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone, recidiva o per atti di violenza grave.

La sanzione è irrogata dal Dirigente Scolastico a seguito di delibera del Consiglio di Istituto.

La delibera dovrà contenere in sintesi lo svolgimento dei fatti, le infrazioni rilevate la sanzione applicata, l'indicazione di un docente "mediatore" incaricato di curare la comunicazione con la famiglia e con i servizi scolastici, l'organizzazione delle attività scolastiche, da svolgere nel periodo di sospensione, il rientro dell'alunno dopo la sospensione.

La proposta della sanzione è formulata dal Consiglio di classe con una procedura analoga a quella indicata nel precedente punto 5.

Il Dirigente Scolastico trasmette una sintetica relazione sui fatti accaduti alla famiglia.

Il Consiglio di Istituto è convocato entro 10 giorni per esaminare e deliberare in merito.

A tal fine il Consiglio acquisisce tutti gli atti, ascolta i genitori dell'alunno incolpato ed eventuali testimoni, acquisisce memorie scritte formulate dai genitori.

La sanzione deliberata diventa esecutiva dopo i termini di eventuale presentazione di ricorso (15 giorni dalla comunicazione alla famiglia) o eventualmente dopo la decisione dell'organo di garanzia a seguito di ricorso formulato dalla famiglia o da quanti hanno interesse.

Nei casi di comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone, l'allontanamento è immediato; la sanzione diventa definitiva in assenza di ricorso ovvero con l'esito negativo del ricorso.

Art 6 Violazioni e sanzioni

1. Le mancanze previste nell'art. 4.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.
2. Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 4.2 vengono sanzionate con ammonizione/diffida scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione.
3. La violazione di cui alla lettera b) dell'art. 4.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

4. La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 4.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare all'Ufficio del Dirigente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa.
5. Le violazioni di cui alle lettere e), f), g) dell'art. 4.2 vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze.
6. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti dopo la discussione fatta con i rappresentanti dei genitori.
7. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi.
8. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Le mancanze gravissime di cui alle lettere a), b), c), d), f), e g), h) dell'art. 4.3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.
10. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
11. I provvedimenti di cui all'art. 4.3 vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 7 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 4.1 e 4.2 (nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività delle azioni e comunicazioni: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata, non oltre 30 giorni dalla segnalazione scritta di richiesta di sanzione disciplinare, la data dell'audizione in contraddittorio, davanti all'organo collegiale competente sulla sanzione, e il termine di chiusura del procedimento.
2. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dall'organo collegiale (Consiglio di Classe o d'Istituto) davanti ai propri genitori. Dell'audizione viene redatto verbale a cura del segretario dell'organo collegiale.

3. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.
4. A seguito dell'audizione, potrà seguire:
 - l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
 - richiesta verbale o scritta dei genitori di sospendere in tempo utile l'eventuale sospensione dalle lezioni e convertirla con la frequenza e partecipazione dell'alunno/a in attività riparatorie come specificato al successivo art.9;
 - l'esame degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere compresa l'eventuale conversione della sanzione se richiesta dai genitori e ritenuta opportuna.

Art. 8 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato per il contraddittorio e la successiva eventuale deliberazione anche con eventuale indicazione della conversione della sanzione.

La deliberazione dell'organo collegiale è presa a maggioranza dei presenti e a parità di voto è determinante quello del Presidente dell'organo collegiale.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico o agli esami.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta nel più breve tempo possibile. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è esecutivo con l'avvenuta notifica ai genitori, in forma scritta con consegna e ricevuta a mano o con raccomandata.

Art. 9 Attività riparatorie

Le sanzioni disciplinari convertite in attività riparatorie seguono le seguenti modalità:

1. Individuazione da parte del Capo d'Istituto e/o dell'organo collegiale dell'attività riparatoria in cui utilizzare l'alunno, anche fuori dell'orario di lezione, per:
 - supporto al personale collaboratore scolastico e docente;
 - collaborazione relative a progetti scolastici o della comunità;
 - riordino del materiale didattico e delle aule;
 - sistemazione delle aule speciali e dei laboratori;
 - interventi per la manutenzione delle strutture interne ed esterne;
 - collaborazione con le associazioni di volontariato;
 - attività di supporto alla Biblioteca Scolastica e/o Comunale.
2. L'attività sarà commisurata alle reali possibilità dell'alunno e corrispondente alla mancanza disciplinare.

Art. 10 – Danni e risarcimenti

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui non fosse possibile conoscere i nominativi del/dei responsabile/i dei danneggiamenti e/o degli atti vandalici causati alla scuola nel corso dell'anno scolastico, avvisati del fatto i genitori di tutti gli alunni che hanno utilizzato i locali, gli arredi, gli strumenti e attrezzature ecc., sentiti,

inoltre gli stessi genitori riuniti in assemblea e ascoltati gli alunni di cui sopra, si sollecitano gli stessi genitori e alunni a proporre e attuare:

1. interventi per la riparazione e/o il recupero-ripristino dei danni apportati alla scuola;
2. avviare la raccolta di contributi per effettuare la riparazione e/o il recupero dei danni.

Qualora da parte dei genitori e degli alunni già informati dei danneggiamenti apportati alla scuola e sollecitati agli interventi di cui ai precedenti punti 1. e 2. del presente art., non dovesse arrivare alcun apporto per la riparazione e/o il recupero dei danni, osservato e considerato che non è possibile utilizzare fondi del bilancio scolastico per la riparazione di danneggiamenti e atti vandalici apportati alla scuola, la scuola in prima istanza applicherà diritti di segreteria, sul rilascio delle certificazioni scolastiche richieste dagli alunni che hanno utilizzato le strutture danneggiate, per una cifra complessiva utile alla riparazione dei danni subiti e/o in seconda istanza chiederà l'integrazione del contributo annuale a tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola.

Il Dirigente scolastico, acquisiti i preventivi per la riparazione dei danni apportati, informato il Consiglio d'Istituto, farà fissare dallo stesso organo la cifra dei diritti di segreteria da applicare sul rilascio delle certificazioni richieste dagli alunni utenti delle strutture e oggetti danneggiati e la quota dell'integrazione del contributo annuale.

L'applicazione dei diritti di segreteria sarà attuata per i danni già causati nel precedente anno scolastico e comunicati ai genitori e agli alunni.

Art. 11

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 12

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica

Art. 13

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

Art. 14

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 15

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 16 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 15.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 17 - Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- un docente designato dal Consiglio di istituto che designa anche un membro supplente;
- due genitori, individuati tra quelli eletti nel consiglio di istituto

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

Art. 18

L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Art. 19

L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 20

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 21

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 22 Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, è messa a disposizione una copia in formato digitale sul sito dell'Istituto

TABELLA RIASSUNTIVA DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

COMPORAMENTI	SANZIONI	ORGANO CHE IRROGA
MANCANZE LIEVI ART. 4.1		
Presentarsi in ritardo alle lezioni Non giustificare le assenze	Ammonimento verbale e annotazione sul registro di classe e successiva comunicazione alla famiglia	Docente
Disturbare lo svolgimento delle lezioni Tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora	Ammonimento verbale e annotazione sul registro di classe	Docente
Non presentarsi con abbigliamento sobrio e rispettoso della propria ed altrui dignità	Ammonimento verbale	Docente
Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua ad avere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi		
MANCANZE GRAVI ART. 4.2		
Frequentare irregolarmente le lezioni	Ammonizione/diffida scritta comunicata alla famiglia	Docente Dirigente Scolastico
Utilizzare il telefono cellulare	Ammonizione/diffida scritta comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione Consegna del cellulare all'Ufficio del Dirigente che lo conserva fino al ritiro da parte del genitore	Docente Coordinatore di classe Dirigente Scolastico
Fumare nei locali scolastici	Ammonizione/diffida scritta comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione Sanzione Amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici	Docente Coordinatore di classe Dirigente Scolastico
Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al DS, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni	Ammonizione/diffida scritta comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione	Docente Coordinatore di classe Dirigente Scolastico
- Imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo -Rovinare suppellettili, arredi, attrezzi di laboratorio e materiale della Scuola per dolo, negligenza o disattenzione -Reiterare un comportamento scorretto di cui alle mancanze lievi	Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e della durata nel tempo delle mancanze	Docente Coordinatore di classe Consiglio di Classe presieduto dal DS o suo delegato
MANCANZE GRAVISSIME ART. 4.3		
-Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica -compiere atti di vandalismo su cose Fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti -raccogliere e diffondere testi, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione	Sospensione dalle lezioni per la durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.	Docente Coordinatore di classe Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto
-Insultare, minacciare e umiliare i compagni; aggravante se diretto a persone diversamente abili o se si configurano come offese razziste -Compiere atti di violenza su persone. -Compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona. -Compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità della persona	Sospensione dalle lezioni per la durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.	Docente Coordinatore di classe Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto

Tempi e modi della vita scolastica nella Scuola Secondaria di 1° Grado

L'**ingresso** degli alunni nella scuola è previsto tra le **ore 8,20 e le ore 8,24**; al suono della campanella, essi, in ordine si recheranno nelle rispettive aule, dove il docente della prima ora si occuperà della loro accoglienza e avvierà le lezioni alle **ore 8,25**.

A ogni alunno è richiesta la massima **puntualità**; in caso di ritardo, l'alunno verrà ammesso in classe dal docente in servizio che registrerà ciò sul registro di classe per cui il giorno successivo l'alunno dovrà produrre la giustificazione scritta sul libretto a firma dal genitore autorizzato alla firma. La mancata giustificazione del ritardo il giorno successivo è passibile di sanzioni disciplinari e soprattutto in caso di ritardi abituali non giustificati, fatti i relativi solleciti onde far rispettare il Regolamento d'Istituto, la Dirigenza avviserà i genitori dell'avvio di un procedimento disciplinare a carico dell'alunno.

Le assenze degli alunni, così come i ritardi o le uscite anticipate saranno giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci sull'apposito libretto. In caso di assenza superiore ai cinque giorni sarà necessario il certificato medico, oltre la giustificazione firmata sul libretto. Le assenze verranno giustificate dai docenti della prima ora. Per le assenze non giustificate al rientro a scuola saranno avviati subito i dovuti solleciti ai genitori. Nei casi di assenze ripetutamente non giustificate anche dopo i solleciti ai genitori, saranno avviati provvedimenti disciplinari. Per le assenze abituali o molto prolungate il Dirigente scolastico provvederà ad informare le famiglie anche per concordare modalità di recupero.

Agli alunni non è permessa l'**uscita dalla scuola prima del termine delle lezioni** se non per motivi straordinari e con richiesta scritta sul libretto delle giustificazioni firmata dal genitore che ha depositato la propria firma. Il libretto con la richiesta di uscita anticipata deve essere presentato dal genitore di cui sopra o da chi delegato al collaboratore scolastico del piano che la porterà al docente in servizio nella classe. L'uscita anticipata sarà trascritta dal docente sul registro di classe, indicando la persona che preleva l'alunno. Il collaboratore scolastico accompagnerà quindi l'alunno dal genitore (o da chi ne fa le veci o da chi delegato) in attesa presso l'androne del piano.

La ricreazione antimeridiana ha la durata di dieci minuti e quella pomeridiana di cinque minuti. Gli alunni avranno la possibilità di recarsi al bagno previa autorizzazione del docente, in gruppi di due maschi e due femmine per volta o più a discrezione del docente, comunque evitando affollamenti nei bagni e nei corridoi. I gruppi di alunni dovranno essere solleciti nel rientro in classe per dare modo agli altri compagni di fruire della stessa possibilità.

L'acquisto delle merendine dai distributori automatici può essere effettuato solo prima dell'inizio delle lezioni e fino alle **ore 8,24**. Solo in casi eccezionali e non ripetitivi il collaboratore scolastico delegato, previa comunicazione del docente in servizio, accompagnerà l'alunno che ne ha necessità presso i distributori automatici per prendere la propria colazione.

Prima e dopo la ricreazione non è possibile uscire dalla classe per andare al bagno, così come durante la prima ora di lezione e tra una lezione e l'altra, se non per plausibili e non continuativi motivi, altrimenti sarà necessaria la richiesta dei genitori con allegata, eventuale, certificazione medica.

Non è consentito uscire dalla classe durante **gli intervalli tra una lezione e l'altra** e nella momentanea assenza del docente, l'alunno presterà attenzione e rispetto al collaboratore scolastico in vigilanza. Gli alunni sono tenuti a rimanere seduti nel proprio posto e se ne avessero necessità, devono richiedere e aspettare il permesso, da parte del personale di vigilanza, per alzarsi e/o uscire dalla classe.

Gli alunni esonerati dall'insegnamento della Religione Cattolica saranno impegnati in attività alternative, in base alle richieste fatte dai rispettivi genitori, sentito il Collegio dei Docenti, per l'utilizzo degli insegnanti a disposizione. Gli alunni esonerati dalle attività motorie di Educazione fisica saranno regolarmente impegnati nelle attività teoriche per le quali dovranno essere comunque valutati.

Gli spostamenti degli alunni all'interno dell'Istituto e/o tra "centrale" e "succursale", avvengono, con ordine e rispetto del luogo, sotto la vigilanza del personale docente e/o del collaboratore scolastico, al momento delegato alla classe.

In caso di assenza del docente, qualora la classe debba essere divisa, **il collaboratore scolastico della classe è incaricato** della distribuzione degli alunni in altre classi; gli alunni sono tenuti a rispettarne le decisioni.

Al fine di evitare **pericoli per la salute** propria e degli altri, non si possono portare a scuola oggetti, materiali e tutto ciò che non sia pertinente al normale svolgimento delle lezioni. La scuola non risponde di eventuali sparizioni di denaro o di oggetti di valore.

Al termine delle lezioni **l'uscita dalle classi** avverrà dando precedenza a quelle del piano inferiore e sotto la sorveglianza del docente in servizio, il quale accompagnerà i propri alunni fino al portone d'uscita.

I comportamenti: il rispetto di sé e degli altri

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

Ogni alunno deve presentarsi a scuola fornito di tutto l'occorrente per le lezioni e cioè di libri, quaderni e di quanto necessario. Ciascun alunno cura l'igiene della propria persona e si presenta con un abbigliamento sobrio tale da non mettere in vista indumenti intimi e/o parti del corpo che di norma sono coperti.

Non è consentito portare a scuola oggetti estranei non necessari alle lezioni compreso il cellulare il cui uso è assolutamente vietato.

È consentito mangiare e bere esclusivamente durante la ricreazione; si potrà essere autorizzati a farlo in altri orari solo in casi di necessità e previa autorizzazione del docente.

Per non intralciare la viabilità, non è consentito sostare a lungo, prima e dopo le lezioni, davanti l'ingresso o nelle adiacenze della scuola.

Il posto nella classe è assegnato dai docenti e, se non autorizzati, non è possibile effettuare cambiamenti spontanei, di propria iniziativa.

Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettati dai regolamenti d'istituto.

I comportamenti: rispetto delle cose, degli ambienti e degli arredi

Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli alunni sono tenuti a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

È fatto divieto assoluto di scrivere sui muri di qualsiasi ambiente scolastico.

Ad ogni alunno viene assegnato un banco ed una sedia; sarà sua cura mantenerli nello stato di conservazione così come gli sono stati affidati.

Coloro che dovessero arrecare danni agli ambienti, agli arredi, agli strumenti e ai materiali della scuola dovranno rimborsare il costo della riparazione del danno.

Ogni alunno ha il dovere di denunciare i danni arrecati alla scuola e soprattutto di collaborare a prevenire che siano commessi.

Conseguentemente ad ogni danno scatterà d'obbligo il risarcimento del danno economico ed eventualmente la sanzione disciplinare.

Ad ogni inizio di anno i genitori, gli alunni, i docenti e il personale ATA sono coinvolti nella consegna dei locali e delle attrezzature per una loro effettiva visione e consegna virtuale al fine di opportuni controlli dei danni eventualmente apportati al patrimonio della scuola. Nel caso in cui i locali scolastici siano sporcati o rovinati senza che sia stato possibile individuare i responsabili si auspica che essi possano essere rimessi a posto dai genitori delle classi interessate.

In tutti quei casi in cui i doveri e le regole comportamentali di cui sopra non dovessero essere rispettate verranno avviati i procedimenti per le applicazioni di sanzioni disciplinari come specificato nel Regolamento di Disciplina degli alunni.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA

Art. 1 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

- 1.** Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui; saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno sia nel cortile della scuola.
- 2.** Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.
- 3.** Al cambio di insegnante nella classe non è consentito agli alunni di uscire dall'aula e/o di schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell'attività didattica nelle altre classi.
- 4.** Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nelle aule speciali solo con l'autorizzazione o sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
- 5.** Durante gli intervalli sia all'interno dell'edificio sia nei vari cortili, gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti preposti in servizio di assistenza secondo le regole vigenti nei diversi plessi dell'Istituto, in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo.
- 6.** Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda dove non viene distribuita. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore (cellulare, MP3, I-pod, ecc.). La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.
- 7.** È comunque vietato utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento delle attività didattiche. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola.
- 8.** Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola o del Comune saranno tenuti a risarcire i danni.
- 9.** I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Nelle aule e nei cortili ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti; è necessario utilizzarli correttamente.
- 10.** L'abbigliamento degli alunni deve essere consono all'ambiente scolastico e adeguato alle attività proposte.
- 11.** Gli alunni della scuola primaria fino alla quinta classe compresa devono indossare il grembiule. Bianco per le bambine e blu per i bambini.
- 12.** Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai coordinatori di plesso e mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere come momento educativo anche quello del pasto.
- 13.** L'uso delle macchinette di distribuzione di bevande e cibi presenti presso l'edificio sono ad uso esclusivo del personale scolastico.

Art. 2 RITARDI

- 1.** E' considerato ritardo, l'ingresso dopo **5 (cinque)** minuti dal suono della campanella.
- 2.** Nella scuola primaria dopo il terzo ritardo in un mese il docente è tenuto a segnalare al Dirigente Scolastico i ripetuti ritardi.

3.Dopo il terzo ritardo registrato nello stesso mese, i genitori dell'alunno interessato verranno convocati dal Dirigente Scolastico su segnalazione dei docenti coordinatori della classe.

Art. 3 MANCANZE DISCIPLINARI

Configurano mancanze disciplinari da parte degli alunni della scuola primaria i seguenti comportamenti:

- a. presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico;
- b. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
- c. giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;
- d. rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;
- e. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, telefoni cellulari senza la specifica autorizzazione del genitore, materiali pericolosi;
- f. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di Istituto;
- g. sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
- h. utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche;
- i. utilizzare il cellulare durante le lezioni e l'intervallo;
- j. offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;
- k. ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante;
- l. Sarà inoltre cura degli insegnanti verificare con i genitori eventuali responsabilità degli alunni in merito a ritardi ripetuti.

Art. 4 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Art. 5 INTERVENTI EDUCATIVI

Interventi educativi graduati, applicati a discrezione degli insegnanti in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze:

INTERVENTI EDUCATIVI PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO

- a. Richiamo orale.
- b. Comunicazione scritta alla famiglia da parte del docente di classe.
- c. Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento; l'alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico.
- d. Convocazione dei genitori da parte del team docenti.
- e. Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico.

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino.

L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi; in particolare, prima di procedere agli interventi educativi, di cui ai punti c), d), e), dovrà essere data all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni.

Art. 6 INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI:

INTERVENTI MIRATI - PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO

A relativamente all'art. 3.c

eventuale assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente l'attività svolta in classe, al momento della mancanza disciplinare; tale provvedimento verrà comunicato per iscritto alla famiglia;

B relativamente all'art. 3.e, 3i

sequestro del materiale non pertinente o pericoloso; tale materiale verrà riconsegnato al termine dell'anno scolastico o ai genitori;

Da parte del docente di classe

C relativamente all'art. 3g, 3h

Invito, da parte del docente di classe e del Dirigente Scolastico, a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni.

D relativamente all'art. 3j

invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o compagni offesi.

E relativamente a tutti i punti

interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti nelle modalità precedentemente concordate con la classe in fase di definizione di regole e sanzioni da parte del docente di classe.

Anche in questo caso gli interventi previsti saranno attuati nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino, garantendo all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni.

Art. 7 SANZIONI DISCIPLINARI

SANZIONI - PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO

A sospensione da un'attività complementare, compreso uno o più viaggi di istruzione;

B sospensione dalle lezioni per uno o più giorni e fino a un massimo di 15 giorni; questa sanzione si applica solo in **casi di gravi o reiterate mancanze**; lo studente sospeso è tenuto a svolgere a casa i compiti appositamente programmati dal team docenti.

Le sanzioni di cui al punto a) e b) sono deliberate da una commissione composta dal Dirigente, dall'équipe pedagogica della classe e dal rappresentante dei genitori eletto nell'interclasse.

Anche le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, pertanto sono limitate e cessano in ogni caso il loro effetto con la chiusura dell'anno scolastico.

Il Consiglio di Interclasse per soli docenti erogherà le sanzioni nelle riunioni ordinarie o, se necessario per motivi di urgenza, in riunioni appositamente convocate su proposta scritta della maggioranza dei docenti della classe.

Per la discussione degli interventi disciplinari ai punti cui sopra, la commissione deve essere convocata come organismo perfetto.

Il Coordinatore di classe o altro docente introdurrà con una relazione descrittiva dei fatti e comportamenti che hanno determinato la proposta di convocazione.

Successivamente l'alunno sarà invitato ad esporre le proprie ragioni; questo potrà avvenire sotto forma di audizione, con la eventuale presenza dei genitori, o di presentazione di una relazione scritta; dopo l'audizione, la commissione proseguirà in seduta ristretta.

In considerazione dell'età degli alunni della scuola primaria è opportuno che, qualora necessario, la sanzione sia erogata e applicata in tempi ristretti perché la stessa sia chiaramente percepita in relazione alla mancanza.

Fatta salva l'impugnativa di cui all'art. 8, gli interventi educativi e mirati e le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive con l'avvenuta notifica scritta ai genitori.

Art. 8 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni di cui alla lettera a) e b) è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, a un Organismo composto da:

- _ Dirigente Scolastico (presidente)
- _ un rappresentante dei docenti
- _ due rappresentanti dei genitori.

Tale organo decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Tale organo decadrà con il decadere del Consiglio di Istituto.

Le deliberazioni dell'organo di garanzia dovranno essere assunte a maggioranza (l'eventuale astensione non influisce sul conteggio dei voti; in caso di parità la sanzione è confermata) e alla presenza di tutti i suoi membri.

I rappresentanti dei docenti e dei genitori non dovranno essere membri del Consiglio di Istituto.

I rappresentanti dei genitori saranno individuati contestualmente all'elezione del Consiglio di Istituto o, in via transitoria, dei loro rappresentanti nei consigli di classe sulla base di una lista di candidati che avranno precedentemente espresso la propria disponibilità. I requisiti per la candidatura saranno gli stessi previsti per l'elezione del Consiglio di Istituto.

Il rappresentante dei docenti sarà eletto dal Collegio dei Docenti.

Nel caso i primi degli eletti perdessero il requisito all'elezione verranno surrogati dal candidato, immediatamente successivo per numero di preferenze ricevute.

In caso di incompatibilità (il docente o il genitore debbono deliberare in merito a una sanzione comminata ad un proprio figlio o alunno) o di temporanea indisponibilità verrà chiamato a far parte dell'organo di garanzia, limitatamente al caso, il genitore o il docente, immediatamente successivi per numero di preferenze.

In attesa dell'elezione, faranno parte dell'organo i membri previsti dal Regolamento previgente.

Art. 9 NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DURANTE LE VISITE DI ISTRUZIONE

Le visite e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale; pertanto i partecipanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento per la salvaguardia della propria ed altrui sicurezza:

In autobus

- _ si sta seduti al proprio posto, infatti se si rimanesse alzati una brusca manovra potrebbe far perdere l'equilibrio e causare brutte cadute;
- _ si allacciano le cinture di sicurezza ove presenti;
- _ non si mangia né si beve, infatti un'improvvisa frenata potrebbe causare l'ingestione di liquidi e/o solidi nelle vie aeree con conseguenti problemi sanitari;
- _ si conversa senza far confusione, altrimenti si distrae il conducente e lo si distoglie dalla guida.

Nel trasferirsi da un luogo all'altro

- _ si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell'insegnante o della guida, infatti allontanandosi o non seguendo le istruzioni date ci si mette in condizione di pericolo;

_ non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti esposti in mostra senza averne il permesso, infatti potrebbero venir facilmente danneggiati.

Uso del cellulare

Il cellulare deve essere usato secondo le indicazioni degli insegnanti con obbligo di spegnerlo, comunque, nei locali oggetti della visita d'istruzione (musei, chiese, locali chiusi...)

Se la visita dura più di un giorno

- Alle 23 ci si ritira nelle proprie camere per riposarsi: è essenziale dormire per un congruo numero di ore al fine di affrontare con attenzione e vigilanza la giornata seguente.

La buona educazione nei rapporti con le altre persone non è materia di sicurezza, ma rende più piacevole la vita di tutti.

Queste norme sono adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi.

Il proprio comportamento non deve disturbare gli altri studenti e gli insegnanti: tutti i ragazzi hanno diritto di beneficiare pienamente della visita d'istruzione.

Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare tempestivamente la famiglia e ad applicare le disposizioni del presente regolamento di disciplina.

Del presente regolamento di disciplina, parte integrante del Regolamento generale d'Istituto, è fornita copia ai genitori durante l'assemblea di inizio anno scolastico.

Sarà inoltre oggetto di discussione nelle ore destinate dal team docenti alla presentazione delle regole di convivenza.